

del signor Macchi, nè di altri varranno a svellerla mai dai nostri petti.

Alle altre cose dette dall'onorevole Macchi sarebbe soverchio il rispondere dopo le franche e veraci parole dell'onorevole signor D'Ondes.

**REGNOLI.** Io voto per il progetto della Commissione. Voto, perchè credo che lo Stato abbia pieno diritto di occupare i conventi non solo con misure provvisorie e temporarie, ma con ben altre più stabili.

Il diritto che ha lo Stato di procedere a questa occupazione, secondo me, deriva da doppia fonte: una comune in certo modo a tutte le proprietà private, l'altra speciale che riguarda i corpi morali e specialmente le corporazioni religiose, le quali sono, si voglia o non si voglia, qualche cosa di singolare nella nostra società civile.

Il diritto che ha lo Stato di occupare in questo od in altro modo la proprietà di un cittadino, discende dalla facoltà eminente e suprema che ha ogni Stato di provvedere ai proprii bisogni, alla propria conservazione e miglioramento, anche con apparente offesa dei diritti privati. Io non mi estenderò a provare questo principio che è evidente e notissimo.

Che se per sventura d'Italia i locali più ampi, più belli e più atti a fornire alloggio al grande esercito che vogliamo fare, sono in mano alle corporazioni religiose, se perciò quei locali ci abbisognano, questa è conseguenza necessaria dell'antecedente stato di cose, conseguenza di fatto che noi dobbiamo accettare; non è già qualche speciale e odioso provvedimento che vogliamo ora adottare contro le corporazioni religiose.

Ma tutto ciò, ripeto, mi sembra così poco discutibile, che non v'insisto ulteriormente. È dunque certo che lo Stato ha il diritto di occupare i locali che gli sono necessari.

Ma il signor D'Ondes-Reggio oppone, che quando questa occupazione avvenga per ragione di pubblica necessità od utilità, l'art 441 del Codice civile sardo, conforme in ciò al francese e al napoletano, importa nello Stato l'obbligo di indennizzare tanto i privati, quanto i corpi morali, la cui proprietà venisse temporariamente o perpetuamente occupata.

Ma credo che pensatamente e giustamente la presente legge non fa menzione di questo diritto d'indennità, e che perciò non sia affatto applicabile a questo caso il secondo alinea dell'art. 29 dello Statuto, di cui ha dato lettura l'onorevole Macchi, i cui argomenti cercherò in tal parte di svolgere più chiaramente. La ragione di questa differenza sta in quello appunto che io diceva da principio, che le corporazioni religiose costituiscono qualche cosa di singolare, di non paragonabile colle altre persone civili, la qual differenza influisce sul diritto di proprietà, sul suo esercizio. È vero che il diritto di proprietà è sacro; è un principio che non ha bisogno di dimostrazione, è la base precipua della società civile, è un principio non indotto ma riconosciuto e consacrato dallo Statuto. Ma io sostengo che l'attuale progetto non offende questo diritto. Il diritto di proprietà, che è cosa di per sé astratta, presuppone, per essere attuato, persone abili ad acquistarlo, ad esercitarlo. Ora la costituzione e l'esistenza di una *persona*, quando non è persona fisica, quando non è cittadino, è subordinata al potere sovrano e politico; sicché la conseguente capacità di acquistare e di possedere dipende essenzialmente dalla potestà civile. Le corporazioni religiose e altri corpi morali intanto possono acquistare e continuare a possedere in quanto la loro esistenza è permessa da principio, e n'è permessa la durata, in quanto e finché le leggi politiche e sociali non riconoscano incompatibile col bene pubblico la loro esistenza, e in quanto infine esse non credano dover modificare il loro modo di essere.

Posto questo principio, non è vero che nel caso nostro si

offenda il diritto di proprietà; e l'articolo che citava l'onorevole D'Ondes, e a cui implicitamente si riferiva il signor Amicarelli, cioè che le corporazioni religiose abbiano anche esse diritti ad indennità nel caso di occupazione delle loro proprietà per pubblica necessità, non è applicabile. In questo caso il diritto di proprietà di quei corpi non è offeso, perchè essi non posseggono come i privati, perchè la ragione del giure pubblico universale subordina all'onnipotenza dello Stato civile l'esistenza di questi corpi morali. Finché essi esistono, avranno quei diritti che lo Stato civile loro consente; e quando lo Stato civile vuole che cessino, cessa in loro la qualità di acquistare e di possedere, perchè non esistono più.

Premessi questi assiomi, che non è qui luogo di svolgere più ampiamente, ma che io credo inconcussi, ne discende la legittima conseguenza che, se lo Stato può far cessare la esistenza di questi e di qualunque altro ente morale, il quale, o per la sua indole o inutilità, o per l'assorbimento della proprietà privata, reca un danno positivo, progressivo e continuo allo sviluppo della prosperità nazionale, può pure *modificarne* la esistenza. In altri termini, quando le ragioni di essere, che hanno in altri tempi giustificata l'esistenza di questi corpi, hanno cessato; quando, cioè, la civiltà moderna e lo Stato, che si suppone la rappresenti, dichiarano e proclamano che è giunto il tempo, ch'è necessario di negare loro o di moderare la facoltà di esistere, allora lo Stato non offende alcun diritto, ma invece esercita un suo preziosissimo ed eterno diritto che è, per così dire, superiore allo stesso Statuto nazionale, perchè è diritto di base fondamentale di tutti gli Stati civili e di ogni associazione politica.

Se adunque lo Stato ha diritto di far cessare e i fedecomessi esistenti, che pure sono una proprietà privata, e ogni ente e corpo morale, ai quali prima aveva permesso che esistessero; se ha diritto di farli cessare, tanto più avrà il diritto di modificare la loro esistenza, finché li lascia esistere; chi può il più, può il meno.

Ciò posto, il nostro Governo ha diritto innegabile, come qualunque altro lo avrebbe, d'occupare i locali di che si tratta; e tal diritto si aveva anche prima dello Statuto; con che rispondo in gran parte al signor Amicarelli. Il Codice civile sardo anteriore allo Statuto e gli altri Codici europei non permettono alle manimorte di acquistare e possedere i beni come i privati; per lo che modificano la loro attitudine ad avere, a possedere. Dopo poi lo Statuto, senza che mai si credesse di violare lo Statuto medesimo (poichè nella rappresentanza nazionale è sempre un potere sovrano), una legge del 5 luglio 1860, se non erro, ha modificato anche più profondamente il modo di essere e la capacità giuridica dei corpi morali, poichè non ha permesso che potessero acquistare, neppure per donazione o testamento, senza il beneplacito del Governo, il quale non voleva che potessero acquistare o con mezzi poco onesti o ad ogni modo con danno continuo e crescente del pubblico, concentrando troppi beni nelle loro mani. Dunque, anche secondo le leggi attuali, che non hanno violato, ma hanno ampliato lo Statuto, che ne hanno svolto il vero spirito, come noi l'andiamo sempre svolgendo, secondo le leggi attuali, il diritto delle manimorte, delle corporazioni religiose, è già subordinato a tali e sì gravi modificazioni, che accennano appunto a quell'onnipotenza dello Stato sov'esse cui io alludeva da principio.

Conchiudo che il nostro Stato, avendo diritto di abolire, come ha già fatto, le corporazioni religiose, ha anche, e molto più, quello di modificare il loro modo di possedere, e di fare che posseggano limitatamente, come in questo caso; quindi, finché le sopprima, se sopprimerà le rimanenti, ha diritto di